

I LIVELLI DI GOVERNO AMBIENTALE

- ❑ 5.1 Istituzione e competenze del Ministero dell'Ambiente**
- ❑ 5.2 Le competenze del Ministero della Transizione Ecologica**
- ❑ 5.3 Struttura e organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica**
- ❑ 5.4 L'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)**
- ❑ 5.5 Le competenze regionali e locali**
- ❑ 5.6 Le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)**
- ❑ 5.7 Le associazioni ambientaliste**
- ❑ 5.8 L'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)**

L'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

In Italia fino alla prima metà degli anni '80 le competenze amministrative in materia ambientale erano disperse tra una pluralità di centri di potere ministeriale, compromettendo la realizzazione di una politica ambientale organica ed efficiente.

Le amministrazioni coinvolte erano:

- **Ministero dei Lavori Pubblici** competente per pianificazione urbanistica, opere idrauliche, utilizzo acque pubbliche
- **Ministero dell'Agricoltura** competente per bonifiche, ristrutturazione terreni montani, opere irrigue, foreste, trasformazione fondiaria
- **Ministero della Marina mercantile** competente per demanio marittimo
- **Ministero dei Beni Culturali** competente per conservazione beni di interesse artistico e storico

L'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

- **Ministero degli Interni** competente per protezione civile e servizio antincendio
- **Ministero dell'Industria** competente per alcune coltivazioni, cave, risorse geotermiche, impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica
- **Ministero della Sanità** competente per igiene ambientale, inquinamento atmosferico, promozione e recupero del benessere psicofisico della popolazione, controlli sulle acque potabili
- **Ministero dei Trasporti** competente per la navigazione interna.

Molte di queste amministrazioni non hanno perso le loro attribuzioni dopo la istituzione del Ministero dell'Ambiente.

L'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

**LEGGE 8 luglio 1986 n. 349 Istituzione del MINISTERO
DELL'AMBIENTE**

I compiti essenziali sono:

- *pianificazione territoriale e urbanistica*
- *tutela del paesaggio*
- *difesa del suolo*
- *difesa dell'ambiente*
- *approntamento delle idonee infrastrutture*

La L. 349/1986 tuttavia non ha dettato una normativa che riconducesse all'esclusiva competenza del Ministero tutti i compiti essenziali per la tutela dell'ambiente e si rese più volte necessario integrarla con s.m.i.

L'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Art. 1 L. 349/ 1986

E' istituito il Ministero dell'ambiente.

E' compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.

Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente.

L'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

Le competenze dello Stato in materia ambientale, esercitate dal Ministero dell'Ambiente, sono state ridisegnate allo scopo di individuare le funzioni da conferire alle regioni e agli Enti Locali.

L'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Art. 69 D.lgs. 112/1998 - Compiti di rilievo nazionale

- a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
- b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
- c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
- d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino;
- e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;

L'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Art. 69 D.lgs. 112/1998 - Compiti di rilievo nazionale

- f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;
- g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
- i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione;
- m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
- n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
- o) all'adozione della carta della natura.

L'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Art. 69 D.lgs. 112/1998 - Compiti di rilievo nazionale

2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:

- a) alla informazione ed educazione ambientale;
- b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
- c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;
- d) alla protezione dell'ambiente costiero.

3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

L'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Art. 69 D.lgs. 112/1998 - Compiti di rilievo nazionale

4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Art. 71 D.lgs. 112/1998

In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:

- a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;
- b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
- c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
- d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.

L'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

**D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e s.m.i. istituzione del
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO.**

D.L. 181/2006

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE**

D.L. 22/2021 conv. Con modif. in L. 55/2021

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

L'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.

Sono altresì di competenza i compiti di Polizia Forestale Ambientale

Le competenze classiche del Ministero dell'Ambiente sono state integrate delle politiche comunitarie più improntate allo sviluppo sostenibile (*politiche energetiche, veicoli elettrici, sostenibilità e risparmio ambientale, riciclo rifiuti e economia circolare, politiche di sviluppo sostenibile ecc.*)

STRUTTURA E DORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

**D.P.C.M. 29 luglio 2021 n. 129 Regolamento di
Organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica**

Stabilisce che il Ministero sia articolato in:

- 3 dipartimenti
- 10 direzioni generali
- uffici in diretta collaborazione col Ministro

STRUTTURA E DORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

1. **DIPARTIMENTO Amm.ne Generale,
pianificazione e patrimonio naturale – articolato in
4 Uffici Dirigenziali**

- Direzione Generale risorse umane e acquisti
- Direzione Generale innovazione tecnologica e
innovazione
- Direzione Generale attività europea e
internazionale
- Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare

STRUTTURA E DORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

2. DIPARTIMENTO Sviluppo Sostenibile – articolato in 3 Uffici Dirigenziali

- Direzione Generale economia circolare
- Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche
- Direzione Generale valutazioni ambientali

STRUTTURA E DORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

3. **DIPARTIMENTO Energia**– articolato in 3 Uffici Dirigenziali

- Direzione Generale infrastrutture e sicurezza
- Direzione Generale competitività ed efficienza energetica
- Direzione Generale incentivi energia

STRUTTURA E DORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

UNITA' DI MISSIONE PER IL PNRR creata ai fini dell'attuazione degli interventi del Piano e articolata in 2 Direzioni:

- Direzione Generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo
- Direzione Generale coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico

STRUTTURA E DORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

UFFICI IN DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL MINISTRO

Esercitano compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo fra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, delle politiche pubbliche, all'analisi di impatto normativo, dei costi-benefici e alla congruenza fra obiettivi e risultati.

UFFICIO DI GABINETTO

UFFICIO LEGISLATIVO

SEGRETERIA (particolare e tecnica del Ministro)

UFFICIO DEL CONSIGLIERE DIPLOMATICO

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

UFFICIO E SEGRETERIA DEL VICE MINISTRO

SEGRETERIE E SOTTOSEGRETARI DI STATO

STRUTTURA E DORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

OIV – Organismo Indipendente di Valutazione della performance

Opera presso il Ministero svolgendo funzioni e compiti di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

ORGANISMI DI SUPPORTO

Dipendono dal Ministero:

- Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera
- Reparto ambientale Marino
- Comando Unità Forestali, ambientali, agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela ambientale
- Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (VIA VAS)
- Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPCC

L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)

E' un Ente Pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica e autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile.

Ha sede a Roma.

E' soggetto alla vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica.

E' soggetto al controllo della Corte dei Conti.

Ha assorbito le funzioni di Agenzie e Istituti preesistenti, che sono stati sostituiti dall'ISPRA e che si occupavano di tutela dell'ambiente, tutela della fauna selvatica e ricerca e tecnologie applicate al mare.

Svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, informazione e formazione anche post universitaria in materia ambientale

LE COMPETENZE REGIONALI E LOCALI

L'ART. 117 COST. nella sua formulazione originaria prevedeva fra le competenze delle Regioni materie come l'Urbanistica e l'Agricoltura, senza riferimenti espressi alla tutela ambientale.

Col passare degli anni ha assunto sempre maggiore importanza per una politica ambientale preventiva, il presidio costante del territorio e così il coinvolgimento degli Enti Locali, in particolare delle Regioni, nell'organizzazione di una tutela efficace, divenne prioritario.

La **giurisprudenza costituzionale**, già prima della riforma cost. del 2001, aveva riconosciuto alla tutela dell'ambiente una **natura trasversale**, che necessitava di competenze diverse.

Vennero creati strumenti di coordinamento e raccordo tra organi centrali e periferici, per una attenta gestione ambientale, basata sul **principio della leale collaborazione.**

LE COMPETENZE REGIONALI E LOCALI

Un primo passo verso la realizzazione delle istanze autonomistiche è stato fatto dalla **L. 59/1997 Legge Bassanini**.

Art. 1 comma 4, lett. C) istituzione di una Conferenza Permanente Stato-Regioni per l'individuazione dei compiti di rilievo nazionale anche nel campo della tutela dell'ambiente.

Previsione del conferimento di tutte le funzioni in materia ambientale, che non siano espressamente indicate come di rilievo nazionale, a Regioni ed Enti Locali.

Conferimento alle Regioni della **competenza programmatica di tutela ambientale** nell'ambito territoriale di riferimento:

- Determinazione delle priorità dell'azione ambientale
- Coordinamento degli interventi ambientali
- Ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi

LE COMPETENZE REGIONALI E LOCALI

Le **competenze PROVINCIALI** venivano definite dalla **Legge Delrio n. 56/2014**.

La Provincia è un ente di area vasta con funzioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore.

Le **competenze COMUNALI** sono definite all'**art. 13 del D.lgs. 2067/2000 Testo Unico degli Enti Locali**.

Spettano al Comune le funzioni amministrative che riguardano il territorio comunale e la sua popolazione, nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo e nei limiti della legislazione regionale e statale.

Funzione prettamente comunale è **l'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi**.

LE COMPETENZE REGIONALI E LOCALI

La **Legge Cost. n. 3/2001**, come abbiamo già visto, è intervenuta a modificare il **sistema dei rapporti tra Stato, Regioni ed Enti Locali**.

Riformulazione dell'art. 117 Cost.

Allo **Stato** è riservata la potestà esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Alle **Regioni** è riservata la competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni ambientali e governo del territorio.

Codice Ambiente D.lgs. 152/2006

Richiama il **principi di sussidiarietà** e di **leale collaborazione** stabilendo che le Regioni possono adottare misure più restrittive a tutela dell'ambiente

LE AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA)

Nell'aprile del 1993 venne abrogata la L. 833/1978 istitutiva del SSN, che attribuiva alle USL competenze in materia di controlli ambientali.

Con D.L. 496/1993 recante *“Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente”* con cui sono state istituite le **AGENZIE REGIONALI E PROVINCIALI AMBIENTALI**, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente ed ulteriori attività tecniche di prevenzione, vigilanza e controllo.

Le **ARPA** e le **APPA** sono enti strumentali della Regione o della Provincia, istituiti con L. Regionale e sottoposti alla loro diretta vigilanza, dotati di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.

LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

L'art. 13 della L. 349/1986 istitutiva del Ministero dell'Ambiente ha previsto l'individuazione di **Associazioni di Protezione Ambientale** in possesso di specifici requisiti, conferendogli importanti facoltà:

- Carattere nazionale
- presenza in almeno cinque regioni
- finalità programmatiche
- ordinamento interno democratico
- continuità e rilevanza esterna dell'azione ambientale svolta.

Alla abrogazione del suddetto articolo ad opera del nuovo Codice Ambiente (D.lgs. 152/2006) è sopravvissuto il solo potere conferito alle Ass.ni di ***intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.***

LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

Le regioni, Province, Enti Locali, persone fisiche o giuridiche e le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente, che sono o potrebbero essere colpite da danno ambientale o vantino un interesse alla partecipazione al procedimento relativo all'adozione di misure precauzionali, possono **presentare al Ministro della transizione Ecologica denunce e osservazioni documentate, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno, e chiedere l'intervento statale per fini di tutela.**

Sono altresì legittimati ad agire:

- per l'**annullamento** degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione del Codice ambientale
- avverso il **silenzio inadempiamento** del Ministro della Transizione Ecologica
- per il **risarcimento** del danno subito a causa di ritardi nell'attivazione da parte del MITE di misure di precauzione e prevenzione o contenimento.

L'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)

E' un Ente di Diritto Pubblico finalizzato alla ricerca e alla innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla PA e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile.

Svolge altresì servizi e attività a supporto della PA centrale e locale, delle imprese e dei cittadini.

LE POLITICHE PER L'AMBIENTE

- ❑ 6.1 Tipologie di interventi
- ❑ 6.2 Politica del *Command and Control*
- ❑ 6.3 Gli strumenti economici e finanziari
- ❑ 6.4 Gli strumenti volontari
- ❑ 6.5 Gli acquisti verdi

TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Sono vari gli interventi posti in essere dalle amministrazioni responsabili del governo dell'ambiente in Italia per gestire in modo razionale le risorse ambientali:

- **La regolamentazione diretta per fonte normativa: *command and control***
- **Gli strumenti economici finanziari**
- **Le politiche di sensibilizzazione**

LA POLITICA DEL COMMAND AND CONTROL

E' diretta a disciplinare i comportamenti collettivi prescrivendo precisi obblighi che i cittadini devono seguire (*command*) e vigilando sull'attuazione delle norme (*control*)

-**Disciplina a standard uniforme:** la normativa fissa un unico valore limite che deve essere osservato da tutte le imprese operanti sul territorio. La politica per il governo ambientale è più agile, ma determina un aggravio economico per le imprese più piccole che devono dotarsi di tecnologie antinquinanti spesso sproporzionate alle loro attività.

- **disciplina a standard differenziato:** qui il valore limite è variabile e settoriale. Le amministrazioni di governo hanno un aggravio di costi di tempistiche di elaborazione delle informazioni relative ai destinatari della normativa, ma i risultati sono più efficaci perché adattati alle esigenze contingenti.

GLI STRUMENTI ECONOMICI FINANZIARI

Consentono una compensazione economica degli impatti negativi sull'ambiente derivanti da alcune attività e seguono il *principio del chi inquina paga* e sono applicati:

- alla collettività come corrispettivo di un servizio pubblico ambientale a loro erogato, sotto forma di **tariffa ambientale**.
- Alle attività inquinanti consentite, sotto forma di **tasse ambientali**
- Altre volte il pagamento di un quantum ha una funzione premiale e viene sollecitato con **incentivi** o **disincentivi** di natura economico-finanziaria.

GLI STRUMENTI ECONOMICI FINANZIARI

Gli strumenti economici utilizzati ai fini di tutela ambientale sono:

- **TASSE**
- **SUSSIDI O INCENTIVI**
- **PERMESSI NEGOZIABILI O DIRITTI DI EMISSIONE**
- **DEPOSITI RIFONDIBILI O CAUZIONI**

GLI STRUMENTI ECONOMICI FINANZIARI

TASSE

La tassazione ecologica ha lo scopo di far gravare direttamente sull'utilizzatore il costo delle risorse ambientali secondo il principio del chi inquina paga.

- **TARIFFE AMBIENTALI:** prezzo di un servizio pubblico corrisposto da chi ne usufruisce (es. tassa sui rifiuti).
- **CANONI SUI PRODOTTI:** applicati ai prodotti che provocano inquinamento sia nella fase produttiva che di consumo (es. carbon tax)
- **CANONI AMMINISTRATIVI:** corrisposti a fronte di servizi amministrativi (es. canone demanio idrico ad uso agricolo)

GLI STRUMENTI ECONOMICI FINANZIARI

SUSSIDI O INCENTIVI FISCALI

Comporta una adesione volontaria e non coattiva del potenziale inquinatore alle politiche di tutela ambientale, in quanto alla adozione di misure di depurazione il soggetto si vede corrispondere un **incentivo**.

L'incentivo consiste nell'erogazione di una somma a copertura totale o parziale delle spese sostenute per l'abbattimento dell'inquinamento.

Deroga al principio del *chi inquina paga* e si trasferisce come costo sulla collettività, per questo vi si fa ricorso solo per periodi limitati e in particolari circostanze.

GLI STRUMENTI ECONOMICI FINANZIARI

SUSSIDI O INCENTIVI FISCALI

Possono essere:

- **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO:** erogati alle imprese per consentire loro di sopportare i costi necessari per dotarsi di tecnologie pulite o impianti depurativi.
- **PRESTITI A TASSO AGEVOLATO:** il tasso di interesse è inferiore a quello di mercato.
- **SGRAVI FISCALI:** esoneri, diminuzioni o agevolazioni relativi al pagamento delle imposte per favorire le imprese che adottano procedure verdi.

GLI STRUMENTI ECONOMICI FINANZIARI

PERMESSI NEGOZIABILI

Sono permessi concessi a determinati operatori aventi ad oggetto il ***diritto di inquinare***.

Lo Stato individua un livello di inquinamento accettabile e poi accorda a determinate aziende il permesso di inquinare compatibilmente con quel livello.

Se l'impresa inquina al di sotto della soglia prevista può **cedere la quota residua** ad altre imprese effettuando una nuova negoziazione.

GLI STRUMENTI ECONOMICI FINANZIARI

PERMESSI NEGOZIABILI

Procedura:

- delimitazione dell'ambito territoriale dove trova applicazione il diritto di emissione inquinante
- definizione dello standard di qualità ambientale, ovvero la soglia di inquinamento non superabile
- fissazione del termine temporale per l'esercizio del permesso negoziabile
- individuazione degli agenti inquinanti soggetti alla deroga
- collocazione sul mercato dei permessi ad inquinare affinché le imprese li acquistino

GLI STRUMENTI ECONOMICI FINANZIARI

DEPOSITI RIFONDIBILI (CAUZIONI)

Si alterna ad una **fase impositiva** (*deposito per l'uso delle risorse scarse*), quella dell'**incentivo** (*rimborso del deposito*) qualora non vengano superati gli standard massimi di accettabilità di inquinamento.

In pratica il consumatore ha diritto ad essere rimborsato del maggior prezzo pagato per usufruire di un determinato bene o del deposito corrisposto all'atto di acquisto, se restituisce quei beni o prodotti che altrimenti diventerebbero rifiuti.

S incentiva il comportamento ecologico del consumatore.

Il deposito non restituito equivale al pagamento di una tassa.

GLI STRUMENTI VOLONTARI

GLI ACCORDI VOLONTARI

Non scaturiscono da una legge, ma sono il risultato di una partecipazione negoziata e concordata fra gli attori, pubblici e privati, rispetto alle problematiche ambientali.

Rappresentano lo strumento più flessibile ed efficace di politica ambientale ad adesione spontanea.

IMPEGNI UNILATERALI, assunti da singole imprese per realizzare performance ambientali migliori.

SCHEMI PUBBLICI VOLONTARI, standard o procedure fissati da autorità pubbliche a cui le imprese aderiscono spontaneamente.

ACCORDI NEGOZIATI, tra imprese e PA, per fissare impegni reciproci per l'ottimizzazione degli interventi sull'ambiente.

GLI STRUMENTI VOLONTARI

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Sono strumenti ecologici su base consensuale:

❖ **etichettatura ecologica** o **ECOLABEL** è una procedura di qualità ambientale che riguarda prodotti finiti, il cui ciclo produttivo ha un basso impatto ambientale. Il **marchio europeo di qualità ecologica** consiste in un'etichetta che segnala la rispondenza del prodotto alle esigenze di tutela ambientale, per orientare i consumatori verso prodotti *ecofriendly* (no per alimentari, bevande e farmaci).

❖ **ecogestione** o **AUDIT** ha lo scopo di monitorare l'assetto organizzativo delle aziende, per migliorare la gestione e la sicurezza, consentendo la registrazione in un apposito elenco delle imprese impegnate in progetti di miglioramento dell'efficienza ambientale. Il Reg. europeo 1221/2009 disciplina l'adesione volontaria delle organizzazioni europee ad un sistema europeo di ecogestione ed audit (**EMAS – Eco Management and Audit Scheme**).

GLI ACQUISTI VERDI

Per **GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP)** si intendono strumenti di politica ambientale volti a orientare gli acquisti di beni e servizi da parte della PA verso prodotti a ridotto impatto ambientale.

In Italia è stato adottato il **Piano di Azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della PA** che ha l'obiettivo di promuovere la diffusione del GPP presso gli enti pubblici.

Il Piano rimanda ad appositi **decreti del MITE** che fissano **criteri ambientali minimi** consistenti in indicazioni tecniche specifiche per gli acquisti di determinate categorie merceologiche (arredi, edilizia, gestione rifiuti, servizi urbani, servizi energetici ecc.).

In particolare l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel Piano e dal MITE.

I criteri vengono presi in considerazione anche per la stesura dei documenti di gara e per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.